



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 79/14

Lussemburgo, 5 giugno 2014

Sentenza nella causa C-557/12

Kone AG e altri / ÖBB Infrastruktur AG

Qualora un'intesa produca l'effetto di indurre i concorrenti ad aumentare i loro prezzi, i membri dell'intesa stessa possono essere chiamati a rispondere del pregiudizio così causato

In tal caso, la vittima può chiedere il risarcimento del danno anche in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con i membri dell'intesa

Il diritto dell'Unione vieta le intese anticoncorrenziali. Le imprese aderenti ad un'intesa sono responsabili del pregiudizio che altri soggetti possano subire a causa di tale violazione del diritto della concorrenza.

Nel 2007 la Commissione ha inflitto ai gruppi Kone, Otis, Schindler e ThyssenKrupp un'ammenda dell'importo complessivo di 992 milioni di euro in considerazione della loro partecipazione ad intese riguardanti l'installazione e la manutenzione degli ascensori e di scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi ¹.

Nel 2008 le autorità austriache hanno irrogato parimenti ammende a varie imprese (tra cui la Kone, la Otis e la Schindler) per aver attuato, sul mercato austriaco, un'intesa relativa ai menzionati prodotti. Tale intesa era volta a garantire ai propri aderenti un prezzo più elevato rispetto a quello che avrebbero potuto applicare in normali condizioni di concorrenza.

La società ÖBB Infrastruktur AG («ÖBB»), filiale della società delle ferrovie austriache, ha acquistato ascensori e scale mobili da imprese non aderenti all'intesa. Essa richiede agli aderenti dell'intesa austriaca di risarcirla del danno subito a concorrenza di EUR 1 839 239,74, danno risultante dal fatto che i fornitori della ÖBB hanno fissato prezzi più elevati rispetto a quelli che avrebbero applicato se l'intesa non fosse esistita.

L'Oberster Gerichtshof (Suprema Corte austriaca), cui la controversia è stata sottoposta, chiede alla Corte di giustizia se gli aderenti all'intesa possano essere riconosciuti responsabili del danno che la ÖBB sostiene di aver subito. Infatti, nel diritto austriaco, il risarcimento non è possibile, in quanto il danno è stato causato da decisione del fornitore, che non era aderente all'intesa e ha agito in modo assolutamente legittimo.

Con la sentenza odierna la Corte ricorda, anzitutto, che l'effetto utile del divieto di intese anticoncorrenziali risulterebbe rimesso in discussione se i singoli non potessero chiedere il risarcimento del danno subito per effetto di violazione delle norme in materia di concorrenza. A tal riguardo, la Corte rileva che chiunque è legittimato a chiedere il risarcimento del danno subito qualora esista un nesso di causalità tra il danno fatto valere e la relativa intesa.

Inoltre, la Corte rileva che un'intesa può produrre l'effetto di indurre le società non aderenti ad aumentare i loro prezzi per adattarli ai prezzi di mercato risultanti dall'intesa, cosa che i membri di

¹ Decisione C (2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 - Ascensori e scale mobili) di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU 2008, C 75, pag. 19). Vedi parimenti il comunicato stampa [72/11](#) relativo alle sentenze del Tribunale 13 luglio 2011 in merito a ricorsi proposti contro tale decisione nonché i comunicati stampa [97/13](#) e [142/13](#) relativi alle sentenze della Corte sulle impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale.

quest'ultima non possono ignorare. Infatti, il prezzo di mercato è uno dei principali elementi presi in considerazione da un'impresa nel determinare il prezzo cui offrire i propri prodotti o i propri servizi.

In tal senso, ancorché la determinazione del prezzo offerto sia sempre considerata quale decisione puramente autonoma adottata a livello di ogni singola impresa terza, tale decisione può essere stata presa in considerazione di un prezzo di mercato falsato dall'intesa. Conseguentemente, **qualora risulti che, alla luce delle circostanze della specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato di cui trattasi, possa aver determinato l'aumento dei prezzi applicati dai concorrenti non aderenti all'intesa, le vittime di tale rialzo dei prezzi devono poter pretendere dai membri dell'intesa stessa il risarcimento del danno subito.**

Ciò premesso, la Corte rileva che **il diritto dell'Unione non ammette la normativa austriaca, considerato che, con riguardo al risarcimento dei danni risultanti da un'intesa, tale normativa esige, e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, la sussistenza di rapporti contrattuali tra le vittima e i membri dell'intesa.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582